



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

*Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale
e della Pesca Mediterranea*
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

ALLEGATO A

Programma di Sviluppo Rurale
Regione Sicilia 2014-2020 Reg. (UE) n. 1305/2013

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PARTE SPECIFICA

SOTTOMISURA 8.1
Sostegno alla forestazione/all'imboschimento

Aiuto in esenzione SA.46623

1. Premessa

La sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento” è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE C (2015) 8403 del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 16/01/2016. Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici della sottomisura, pertanto, per quanto non previsto, si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020”, emanate dall'Autorità di Gestione e consultabili sul sito: www.psr Sicilia.it.

La sottomisura 8.1 è attuata in conformità al Capo I, nonché all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella GUUE L 193 del 1° luglio 2014.

Sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore.

In ogni caso il regime di aiuto sarà attuato solamente dopo la ricezione del numero di identificazione dell'aiuto ex articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) n. 702/2014.

Il regime non prevede aiuti:

- a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, in particolare aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in essa;
- la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- che limitano la possibilità per il beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

Riferimenti normativi:

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 326 del 26/10/2012;
- Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi,

la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 finale del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 18 del 16/01/2016;
- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 -Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (regolamento (UE) n. 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25 -D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
- Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014;
- Legge Regionale n. 16/1966, n. 14/2006 e ss.mm.ii;
- Piano forestale regionale vigente;
- Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti;
- Piano antincendio boschivo vigente;
- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli;
- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Piano di distretto idrografico vigente;
- Prezzario Regionale per le opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali (Allegato al D.A. n. 14/GAB del 25.02.2015).

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria pubblica della sottomisura, per l'intero periodo di programmazione, è pari ad euro 70.000.000,00 di cui FEASR euro 42.350.000,00.

3. Obiettivi della sottomisura

La sottomisura prevede un sostegno per la realizzazione di interventi di imboschimento, di superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché il sostegno alla manutenzione delle stesse, al fine di rispondere principalmente agli obiettivi ambientali e sociali della politica di sviluppo rurale dell'UE.

La sottomisura, coerentemente alle indicazioni del Valutatore, contribuisce alla realizzazione della Priorità 4 ed, in particolare, alla focus area 4b *“migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”*, in quanto l'imboschimento dei terreni agricoli migliora la gestione delle risorse idriche.

Ai fini della presente sottomisura si definisce:

- terreno agricolo: un terreno un terreno coltivato a seminativo o mantenuto a riposo per normale rotazione colturale negli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda di contributo;
- terreno non agricolo: terreno incolto, terreno a destinazione non agricola e terreno già sottoposto a forestazione produttiva;
- bosco permanente: bosco misto di origine artificiale assimilabile nella sua conformazione finale ad un bosco naturale assoggettato ai vincoli ed alle norme forestali;
- specie a ciclo medio lungo: specie il cui ciclo produttivo, in condizioni di idoneità stagionale, è superiore a 20 anni;
- specie a rapido accrescimento a ciclo breve: specie il cui ciclo produttivo in condizioni di idoneità stagionale è compreso tra 8 e 12 anni;
- bosco ceduo a rotazione rapida: ceduo con rotazione non superiore a otto anni e con specie arboree del codice NC 0602 90 41, costituito da legnose perenni, comprese le ceppaie che restano nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva.

La sottomisura si articola in: impianto di nuovi boschi 8.1 a) e sostegno alla manutenzione 8.1 b).

8.1 a) Impianto di nuovi boschi:

- Imboschimento (boschi permanenti, seminaturali/naturaliformi) su superfici agricole e non agricole, con finalità principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali;
- Piantagioni legnose su superfici agricole e non agricole con finalità principalmente produttive (legname e prodotti forestali non legnosi).

8.1 b) Manutenzione dei nuovi imboschimenti e mancato reddito agricolo

L'operazione prevede un aiuto annuale a copertura dei costi di manutenzione finalizzato a favorire la conservazione delle superfici imboschite nel periodo successivo all'impianto e a garantire lo sviluppo equilibrato delle piante, evitando situazioni di degrado.

Il premio per la manutenzione è ammesso per imboschimenti effettuati sia su terreni agricoli che su terreni non agricoli. Il premio annuale ad ettaro dei costi di manutenzione copre un periodo massimo di 12 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto che si identifica con la data di collaudo dell'impianto.

L'azione prevede il pagamento dei mancati redditi in caso di conversione di un seminativo per un periodo massimo di dodici anni.

4. Beneficiari

- Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici della gestione della superficie interessata dall'impegno;
- Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione della superficie interessata dall'impegno;
- Loro Associazioni.

E' escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Non è ammessa la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014.

Nel caso di terreni demaniali, il sostegno sarà concesso solo se il gestore è un ente privato o un Comune.

5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

Gli interventi saranno attuati in conformità all'art. 32 del regolamento (UE) n. 702/2014 e dovranno rispettare i requisiti minimi ambientali previsti dall'art. 6 (lett. a-d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, e cioè:

- l'imboschimento non sarà permesso negli habitat sensibili: torbiere, calanchi e zone umide;
- gli imboschimenti non avranno luogo in habitat agricoli di alto pregio naturale
- nei siti Natura 2000 l'imboschimento è ammesso solo se compatibile con gli obiettivi di gestione del sito interessato e in accordo con l'autorità di gestione del sito pertanto:
 - nei siti natura 2000 l'imboschimento sarà concesso dall'Ente gestore se conforme al Piano di Gestione;
 - nei prati o pascoli permanenti esterni a Rete Natura 2000 sarà ammessa la conversione esclusivamente a bosco protettivo con le specie dell'allegato A alle presenti disposizioni (in accordo con le linee guida sul mantenimento pascoli DS/EGDP/2015/02FINAL);
- le specie devono essere scelte tra quelle che il Piano Forestale Regionale indica per "area forestale omogenea di riferimento" e in funzione della sottoposizione ad eventuali rischi ambientali specifici, secondo le cartografie allegate al Piano Forestale regionale:
 - per gli impianti a finalità produttiva oltre a quelle indicate nel Piano Forestale potranno essere ammesse altre specie da produzione legnosa se preventivamente approvate dall'Autorità Ambientale competente e previa giustificazione attraverso una relazione tecnico-agronomica supportata da rilievi fitosociologici e analisi chimico fisiche del terreno che dimostrino l'idoneità delle specie da impiantare;

- per gli impianti con finalità climatico-ambientali le specie utilizzate devono essere autoctone, tipiche dell'ecosistema interessato e provenienti da popolamenti ubicati all'interno del territorio regionale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 386/2003 e del D.D.G. n. 711 del 19/10/2011 pubblicato nella GURS n. 48 del 18/11/2011; la relativa certificazione sarà prodotta da vivai pubblici (Regione Siciliana) o privati in possesso di licenza di cui all'art. 4 del D. Lgs. 386/2003;
- il beneficiario avrà l'obbligo di curare e proteggere il nuovo impianto per tutta la durata del percepimento del premio, adottando opportuni interventi di contenimento della vegetazione erbacea e i tagli di sfoltimento;
- nelle zone in cui la forestazione è difficile, a causa di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, è ammesso l'impianto di specie arbustive della macchia mediterranea, maggiormente resistenti, che il beneficiario si impegna a curare. Le specie da utilizzare sono quelle indicate nell'allegato A alle presenti disposizioni attuative nonché quelle comprese nel DPR 28/06/2000;
- tutti gli interventi saranno sottoposti ai nulla osta degli Enti sovrintendenti i diversi vincoli ambientali. In particolare, per tutti gli interventi in area Rete Natura 2000 sarà necessario il nulla osta degli Enti Gestori, che valuteranno la conformità dell'intervento con quanto previsto in quella determinata area nel Piano di Gestione;
- gli investimenti che prevedono l'impianto di un nuovo bosco con estensione superiore a 20 ettari accorpati, dovranno rispettare la normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale. All'interno di Parchi, Riserve naturali o Rete Natura 2000, la superficie oltre la quale bisogna rispettare la normativa VIA si riduce a 10 ettari accorpati;
- gli interventi che interessano aziende le cui superfici boscate risultino superiori a 30 ettari, dovranno presentare un Piano di Gestione forestale o uno strumento equivalente;
- per gli impianti con finalità climatico ambientali conformemente all'art. 6, paragrafo 1, lett. d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione per superfici maggiori di 10 ettari deve essere prevista una mescolanza di specie arboree che includa:
 - almeno il 75% di latifoglie;
 - un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10% dell'impianto.Nel caso si rilevasse difficile rispettare il rapporto tra le specie sopra descritto, può essere ammessa una deroga al rispetto delle suddette percentuali dietro presentazione di una giustificazione tecnica, che chiarisca come la futura composizione floristica del soprassuolo sarà simile ad una formazione naturale di macchia mediterranea.

Non sono ammissibili impianti monospecifici su appezzamenti di superficie superiore a 3 ettari.

Il sostegno non è concesso:

- per l'impianto di alberi di Natale;
- agli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento;
- per impianti consociati con colture agrarie;
- per impianti di specie a rapido accrescimento destinati alla produzione di biomassa a uso energetico;
- per impianti di bosco ceduo a rotazione rapida con ciclo produttivo inferiore a otto anni e specificatamente con le specie arboree con codice NC 0602 90 41 (pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna) le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva;
- per interventi su terreni interessati dagli aiuti del regolamento (CEE) n. 2080/1992, dalla Sottomisura H del PSR 2000-2006, dalle misure 221 e 223 del PSR 2007-2013 per i quali persistono gli obblighi al mantenimento degli impegni.

Non sono ammessi:

- il pagamento di aiuti a favore di beneficiari che siano destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ("impegno Deggendorf"); i beneficiari, pertanto, dovranno allegare alla domanda di sostegno un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. concernente il fatto:
 - di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - di essere destinatari di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto corrente bloccato;
- gli aiuti alla manutenzione e i mancati redditi agli imboschimenti effettuati su terreni di proprietà pubblica;
- gli aiuti alla manutenzione e i mancati redditi negli imboschimenti realizzati con specie a rapido accrescimento.

6. Investimenti ammissibili

Nell'ambito dell'impianto di nuovi boschi sono previste le seguenti tipologie d'intervento:

1. Imboschimento (boschi permanenti, seminaturali/naturaliformi) su superfici agricole e non agricole, con finalità principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e

sociali, utilizzando specie forestali, arboree e/o arbustive autoctone e metodi di impianto, in linea con i requisiti minimi ambientali previsti dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Gli impianti verranno effettuati in:

- aree a rischio erosione, desertificazione, dissesto idrogeologico;
- pertinenze idrauliche per il consolidamento dei versanti e delle sponde;
- superfici agricole;
- superfici, allo stato, classificate come agricole, ma ritirate dalla produzione o incolte.

I terreni imboschiti con questa azione saranno permanentemente assoggettati alle norme ed ai vincoli forestali con cambio di destinazione d'uso del suolo a "bosco".

Dopo il sesto anno è concesso il pascolo, previa autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente, ad eccezione degli imboschimenti con sole specie arbustive.

2. Piantagioni legnose su superfici agricole e non agricole con finalità principalmente produttive (legname e prodotti forestali non legnosi), nonché con funzione di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, tutela ambientale, protettiva, paesaggistica e sociale, utilizzando specie forestali (anche con materiale vegetale micorizzato) adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell'area, nonché conformi ai requisiti ambientali minimi, attraverso azioni di:

- Impianti di arboricoltura da legno, puri o misti, con ciclo produttivo uguale o maggiore a 20 anni, a ciclo medio-lungo e a fini multipli, con specie arboree forestali autoctone con sostegno all'impianto e premi di manutenzione e mancato reddito;
- Impianti di arboricoltura da legno, a ciclo breve e a fini multipli, con specie arboree forestali a rapido accrescimento **con sostegno solo all'impianto**.

Gli impianti con specie a rapida crescita a ciclo breve non potranno essere abbattuti prima del dodicesimo anno d'età.

Gli impianti a ciclo medio lungo non potranno essere abbattuti prima del 20° anno; dopo il 20° anno è concesso l'espianto purché il soprassuolo abbia raggiunto un valore di macchiatico positivo.

Negli impianti governati a ceduo il turno deve essere stabilito dal progettista attraverso un calcolo economico e, comunque, non può essere inferiore a 12 anni (in base alle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti a livello provinciale).

Gli impianti produttivi non necessitano di cambio di destinazione d'uso del suolo a "bosco" ed a conclusione del ciclo colturale, possono ritornare alla loro destinazione d'uso.

Per gli impianti produttivi un'eventuale uso di specie naturalizzate deve essere autorizzato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

Nell'ambito della medesima domanda possono essere richiesti aiuti per una o ambedue le azioni.

Lo stesso beneficiario non può presentare più di una domanda per ciascuna sottofase; eventuali domande successive possono essere prese in considerazione solo dopo il positivo collaudo degli interventi precedenti.

7. Spese ammissibili

L'ammissibilità delle spese è regolata dalle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020”*, § 6 Criteri per l'ammissibilità delle spese.

7.1 Costi per gli investimenti

Le spese ammissibili, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono:

1. spese connesse alla realizzazione degli interventi;
2. spese per la redazione del Piano di Gestione Forestale (se obbligatorio);
3. spese generali, compresi i costi di progettazione e direzione lavori.

La spesa massima ammissibile al netto delle spese generali deve essere inferiore al valore limite di 9.500 euro/ha al netto di IVA per i boschi protettivi e di 7.500 euro/ha al netto di IVA per i boschi produttivi.

L'ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.) purchè sostenute nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

Pertanto i beneficiari, dopo avere presentato la domanda, possono avviare l'esecuzione dei lavori, prima dell'istruttoria e dell'emissione del provvedimento di concessione, a loro rischio e senza che ciò comporti alcun impegno da parte dell'Amministrazione, previa comunicazione scritta all'Ufficio Sviluppo Territoriale del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale competente per territorio.

I lavori possono essere eseguiti sia con affidamento a terzi che in amministrazione diretta. In quest'ultimo caso ci si dovrà attenere a quanto stabilito nelle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020”*. Gli enti pubblici sono tenuti al rispetto della normativa sui lavori pubblici vigente.

E' possibile realizzare parte dell'investimento tramite i contributi in natura solo nel caso in cui gli investimenti prevedano una percentuale di finanziamento a carico del beneficiario (impianti produttivi).

Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione (comma 1 lett. a) dell'art. 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013).

L'algoritmo viene così rappresentato:

$$A < (B - C)$$

A = Contributo pubblico

B = Spesa ammessa ad operazione ultimata

C = Totale contributi in natura

La spesa relativa ai contributi in natura deve essere determinata ex-ante, in maniera analitica per singola voce di spesa (computo metrico) inclusa nel quadro economico del progetto da finanziare, ed essere poi riconosciuta ex-post.

7.1.1 Spese connesse alla realizzazione degli interventi

Le spese ammissibili, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono:

1. costi d'impianto e altri costi necessari alla sistemazione del terreno e alla messa a dimora delle piante;
2. acquisto del materiale vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, che attesti che sia autoctono;
3. costi di reimpianto necessari durante il primo anno di forestazione;
4. altre operazioni correlate all'impianto adeguatamente motivate.

7.1.2. Spese per la redazione dei Piani di Gestione Forestale (se obbligatorio)

Nelle more dell'approvazione di uno specifico prezzario regionale, per le spese relative alla redazione dei Piani di Gestione Forestale, per le quali non è prevista l'applicazione del codice degli appalti, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140 e ss.mm.ii. Tuttavia l'importo massimo ammissibile a contributo è:

- in ragione max dell' 1,0% per il Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente fino a 100 ettari;
- in ragione max dell' 1,50% per il Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente tra 100 e 200 ettari;
- in ragione max del 2,0% per il Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente oltre 200 ettari.

7.1.3 Spese generali

Le spese generali o investimenti immateriali possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, così distinte:

- 1) onorari di professionisti e/o consulenti per:

- studi di fattibilità;
- valutazioni di incidenza e di impatto ambientale;
- stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali a corredo della domanda di sostegno;
- direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori;
- predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della presentazione delle domanda di pagamento anticipo, sal e saldo;
- redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs. n. 494 del 14/08/1996 e ss.mm.ii., nel caso in cui ne ricorrano le condizioni nel cantiere di lavoro.

Per le spese relative alle sopra elencate attività, per le quali non è prevista l'applicazione del codice degli appalti, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 e ss.mm.ii. Tuttavia l'importo massimo ammissibile a contributo è quello risultante dall'applicazione dei valori percentuali riportati nel Prezzario Regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n. 11 del 13/03/2015, così specificati:

- a) max 7% per i progetti redatti da tecnici progettisti laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Consigli professionali competenti;
- b) max 6% per i progetti redatti da tecnici progettisti non laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi collegi;
- c) max 3% sull'importo delle attrezzature mobili previste nei progetti redatti da tecnici progettisti sia laureati che non laureati;
- d) max 1% per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, di cui al D. Lgs. n. 494/1996 e ss.mm.ii.

Le spese relative alle lettere a), b), e c) non sono cumulabili.

L'affidamento degli incarichi professionali relativi alle attività di cui al presente punto 1) dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione.

2) altre spese generali:

- parcelle notarili e per consulenze legali inerenti alla compravendita di immobili connessi e funzionali all'investimento oggetto di finanziamento;
- spese per la tenuta di conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione, con esclusione degli interessi passivi;
- spese per garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi;
- spese inerenti all'obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.).

In ogni caso l'importo massimo ammissibile al contributo delle spese di cui al punto 2) non potrà essere superiore al 5% e si dovrà fare riferimento, ai fini della ragionevolezza dei costi, al confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza o al listino dei prezzi di mercato "realistico" o alla valutazione del tecnico effettuata sulla scorta di una accurata e

documentata indagine di mercato, ad esclusione delle polizze fidejussorie e delle spese relative alla tenuta del conto corrente.

Le predette spese sono ammissibili solo se collegate agli investimenti materiali e se connesse e funzionali alle realizzazioni previste dall'iniziativa progettuale.

7.1.4 Altre spese ammissibili

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo nel caso in cui la stessa non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

7.2 Costi di manutenzione e mancato reddito agricolo

Gli interventi di manutenzione ammessi a sostegno ed i relativi premi previsti sono riportati nell'Allegato 12 al PSR Sicilia 2014-2020.

Il mancato reddito è ammesso solo se il beneficiario è un "agricoltore attivo" così come risulta dal fascicolo aziendale e solo per la conversione dei seminativi.

Il conteggio del periodo di impegno inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello del collaudo e termina il 31 dicembre del dodicesimo anno. Il periodo utile alla corresponsione dei costi di manutenzione decorre dalla data dell'accertamento dell'esecuzione dei lavori.

Contributi e premi per tipologia e beneficiario					
Azione		Beneficiario	Contributo per i costi di impianto	Premio annuo per il mancato reddito	Premio annuo per i costi di manutenzione
a. Imboschimento di superfici agricole e non agricole	Su terreni agricoli	Privati e loro associazioni	si	si	si
		Comuni o altri Enti Pubblici	si	no	no
	Su terreni non agricoli	Privati e loro associazioni	si	no	si
		Comuni o altri Enti Pubblici	si	no	no
b. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e non agricole	Su terreni agricoli	Privati e loro associazioni	si	si	si
		Comuni o altri Enti Pubblici	si	no	no
	Su terreni non agricoli	Privati e loro associazioni	si	no	si
		Comuni o altri Enti Pubblici	si	no	no
c. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve su superfici agricole e non agricole	Privati e loro associazioni		si	no	no
	Comuni o altri Enti Pubblici		si	no	no

8. Spese non ammissibili

Il sostegno non è concesso per l'apertura e la ripulitura delle fasce parafuoco negli impianti eseguiti con preparazione andante del terreno.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

Non sono ammissibili le categorie di investimenti e spese elencate nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020", par. 6.9 Spese non ammissibili - vincoli e limitazioni.

9. Localizzazione

La sottomisura 8.1 si applica nell'intero territorio regionale.

10. Criteri di selezione e priorità

La selezione delle domande per la Sottomisura avverrà secondo i seguenti criteri:

CRITERI DI SELEZIONE			
Principio dei criteri di selezione e punteggio max associato	Descrizione criterio	Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito
Localizzazione dell'intervento Max 20	Aziende comprese in Comuni ricadenti in aree rurali:		Allegato 6 PSR
	D	20	
	C1	15	
	C	10	
Valore ambientale (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000) Max 20	Azienda ricadente in Aree natura 2000	20	Consultazione sistema territoriale SIAN
	Azienda ricadente in Parco naturale o riserva	10	
Presenza di rischio ambientale Max 45	Aree a più elevato rischio/pericolosità di frane	25	Cartografia PAI
	Zone ricadenti in area a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267 del 1923	20	Cartografia
Interventi confinanti con complessi boscati esistenti Max 10	Interventi che ricadono in superfici confinanti con boschi esistenti	10	Controllo ortofoto su SIAN

Caratteristiche del richiedente Max 5	Soggetti associati	5	
Eventuali priorità	A parità di punteggio sarà data preferenza a quelli localizzati in aree a rischio desertificazione		
Punteggio minimo di ammissibilità: 30 punti da ottenere attraverso l'attribuzione di punteggi afferenti ad almeno due principi			

I requisiti che determinano l'attribuzione del punteggio per ciascun criterio devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza.

L'autoattribuzione del punteggio avverrà nel momento di compilazione telematica della domanda di sostegno.

11. Intensità dell'aiuto, massimali di spesa e cumulo

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale.

Ai sensi dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari dell'investimento potranno chiedere al competente organismo pagatore un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico dell'investimento.

La spesa pubblica massima ammissibile per progetto è di 200.000,00 euro. Per gli Enti Pubblici il costo massimo dell'intervento non può superare 1.000.000,00 di euro. Tali importi rientrano nelle soglie di notifica di cui all'art. 4 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

In conformità dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 702/2014 gli aiuti di cui al presente regime di aiuto possono essere cumulati:

1. con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
2. con altri aiuti di Stato riguardanti gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti stessi in base al regolamento (UE) n. 702/2014;
3. con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti di cui al presente regime non sono cumulabili con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014.

Il sostegno all'impianto sarà dato nella misura del 100% nel caso di investimenti protettivi e nella misura del 70% nel caso di impianti produttivi.

Per quanto concerne i premi di manutenzione e mancato reddito si rimanda a quanto previsto nell'Allegato 12 del PSR 2014-2020.

12. Impegni ed obblighi del beneficiario

Per poter accedere ai benefici il richiedente deve sottoscrivere il rispetto dei seguenti impegni:

- realizzare l'impianto nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato ed approvato;
- collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio ed, in particolare, fornire ogni documento richiesto nonché consentire le ispezioni al personale incaricato;
- comunicare, tempestivamente e per iscritto, le eventuali variazioni della posizione di beneficiario ed eventuali variazioni di quanto dichiarato in domanda;
- conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno;
- non destinare ad altro uso la superficie impiantata ed accertata in sede di verifica finale per tutta la durata dell'impegno;
- gestire l'impianto sino al termine del turno, conformemente alle indicazioni contenute nel Piano di coltura redatto dal tecnico, sottoscritto dal beneficiario ed approvato dall'Amministrazione;
- effettuare le operazioni colturali previste dal piano nei primi dodici anni dopo l'impianto;
- non eseguire il taglio anticipato delle piante e l'estirpazione delle ceppaie, nonché le potature irrazionali;
- non eseguire tagli di ceduzione, sfolli e diradamenti non autorizzati;
- non esercitare il pascolo sui terreni imboschiti, se non espressamente autorizzato;
- non cambiare la destinazione d'uso del suolo a "bosco" (per la sola azione a) prima della richiesta dell'accertamento finale dei lavori;
- rispettare quanto previsto in materia di informazione e pubblicità.

13. Modalità di attivazione e accesso alla sottomisura

La sottomisura può essere attivata anche tramite procedura valutativa a "bando aperto" in conformità alle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"*.

Nel "bando aperto" viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di *"stop and go"* che prevede, nell'ambito dell'intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'individuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica per la raccolta delle domande (sottofasi ricettive), intercalate da sottofasi "istruttorie" che prevedono l'avvio del procedimento amministrativo di cui al successivo paragrafo.

14. Domanda di sostegno

La presentazione della domanda di sostegno, sia in forma telematica che cartacea, deve avvenire entro i termini stabiliti dal bando, pena l'inammissibilità della stessa.

All'atto di presentazione della domanda, il richiedente deve fornire apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), tramite il quale la Regione provvederà ad inviare le comunicazioni riguardanti il procedimento.

La suddetta istanza dovrà essere presentata con le modalità indicate nelle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020”*.

La domanda di sostegno cartacea, che è costituita dalla stampa della domanda rilasciata dal portale SIAN, sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante, deve essere presentata in duplice copia entro 15 giorni dal rilascio, presso gli Uffici Servizi per il Territorio del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (UST) competenti per territorio, completa di tutta la documentazione richiesta, pena l'inammissibilità della stessa. Nel caso di istanze che prevedano la realizzazione di interventi ricadenti in diverse province, la domanda deve essere presentata presso l'UST ove ricade più del 50% della superficie aziendale.

La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio Poste Italiane con raccomandata, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda consegnata a mano o tramite corriere autorizzato potrà essere accettata fino alle ore 12.00 del 15° giorno successivo all'inoltro telematico. Pertanto, la domanda inviata a mezzo raccomandata o consegnata a mano o tramite corriere autorizzato successivamente al termine di scadenza previsto non sarà presa in considerazione e sarà considerata irricevibile; non sarà altresì, presa in considerazione l'istanza trasmessa prima dei termini prescritti.

Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 8.1 - bando di selezione; inoltre vanno indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).

Tutta la documentazione prodotta a corredo dell'istanza deve essere in corso di validità ed i requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di presentazione della stessa.

In qualsiasi fase del ricevimento, sui documenti trasmessi dalle ditte che hanno presentato domanda di aiuto e/o di pagamento dovrà essere apposto il numero di protocollo e la data di ricevimento su ogni singolo allegato.

14.1 Documentazione richiesta

La verifica della ricevibilità delle domande avviene tenuto conto della presenza, della completezza e della validità tecnico amministrativa della documentazione richiesta dei singoli bandi o dalle disposizioni attuative. Il progetto e la relativa documentazione tecnica dovranno essere redatti, datati, timbrati e sottoscritti da tecnici abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali, nonché dal soggetto richiedente.

Il progetto presentato deve essere esecutivo e quindi prontamente cantierabile, pertanto, alla domanda dovrà essere allegata, in triplice copia (di cui una come copia conforme con

l'attestazione datata e firmata dal progettista: Copia conforme a quella allegata al Nulla Osta e/o Autorizzazione N.... Del Rilasciata da Il), tutta la documentazione necessaria per la immediata esecuzione delle opere, ivi compresa quella comprovante l'attribuzione del punteggio. La stessa documentazione deve essere presentata su supporto digitale (che conterrà anche la scansione dei frontespizi degli allegati progettuali timbrati dagli enti che hanno rilasciato autorizzazioni o nulla osta).

Requisiti del Progetto:

1. E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda la presentazione del progetto esecutivo, munito di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari per la sua immediata cantierabilità.
2. Il progetto deve essere firmato da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ed adeguata abilitazione, ai sensi delle norme vigenti, e deve essere sottoscritto dal richiedente. Il progetto, e tutta la documentazione tecnica, devono essere datati e convalidati da timbro e firma del professionista incaricato; non saranno ritenuti finanziabili progetti con elaborati privi di data.
3. I progetti relativi a interventi di imboscamento a fini climatici-ambientali devono essere corredati da un piano di conservazione, conforme alla gestione sostenibile delle foreste, che viene approvato contestualmente all'intervento e che sarà vincolante per tutta la durata dell'impegno.
4. L'intervento deve essere compatibile con il Piano Forestale Regionale e con il Piano Antincendi Boschivo; gli interventi realizzati in siti Natura 2000, designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, e nelle aree naturali protette, devono essere compatibili con gli obiettivi indicati o previsti dai Piani di gestione dei siti interessati.
5. Per gli investimenti realizzati da Amministrazioni pubbliche deve essere garantito il rispetto della normativa vigente sui lavori pubblici, in attuazione delle Direttive in materia vigenti. Le procedure di conferimento di incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudo vanno esperite con procedure di evidenza pubblica, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/02/2008 (causa C-412/04).
6. Il materiale di propagazione, dovrà provenire da vivai autorizzati ai sensi del D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 e del D.D.G. n° 711 del 19/10/2011, pubblicato nella GURS n° 48 del 18/11/2011, ed essere provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale. Nella scelta delle specie si dovrà rispettare l'adattabilità alla fascia fitoclimatica d'intervento prevista nel Piano forestale vigente. Negli impianti con finalità ambientale le specie devono provenire da popolamenti ubicati all'interno del territorio regionale come da D.D.G. n.711 del 19/10/2011 del Comando Corpo Forestale.
7. Gli interventi che interessano aziende con superficie boscata superiore a 30 ettari sono condizionati alla presentazione di un Piano di gestione forestale, o strumento equivalente, che manifesti la conformità alla gestione forestale sostenibile approvato dall'autorità competente.

Inoltre, dovrà essere allegata, pena l'inammissibilità della domanda, la seguente documentazione:

1. Titolo di possesso dei terreni su cui ricade l'intervento. Copia del contratto registrato nei casi di affitto e/o comodato (sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l'azienda) la cui data di scadenza deve essere posteriore, di almeno 7 anni, rispetto alla data di presentazione della domanda, rinnovabili per tutta la durata degli impegni. Il contratto di comodato deve prevedere una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. Nell'ipotesi in cui trattasi di opere di imboschimento la cui realizzazione non è stata prevista nel contratto di affitto o di comodato, occorre allegare apposita autorizzazione del proprietario dei terreni alla realizzazione di tali opere, firmata ed autenticata nei modi di legge, nella quale risulti, altresì, che quest'ultimo si assume in proprio gli impegni derivanti dalla domanda di aiuto. Si precisa, altresì, che nei casi di affitto o comodato, qualora non previsti dal contratto stesso, deve essere allegata alla domanda apposita dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione di opere di imboschimento e si assume anche in proprio gli impegni derivanti. Nei casi di proprietà indivisa dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione.
2. Relazione tecnica che dovrà approfondire i seguenti aspetti (organizzati in appositi paragrafi):
 - localizzazione topografica e catastale dell'area da imboschire, nonché titolo di possesso della stessa;
 - principali aspetti che caratterizzano l'area sotto il profilo geomorfologico, vegetazionale, geopedologico e climatico;
 - vincoli paesaggistici, urbanistici, ambientali e forestali eventualmente insistenti nell'area;
 - motivazioni delle scelte d'intervento, puntuale descrizione e giustificazione delle specie forestali da utilizzare, sesto di impianto, il numero di piante per ettaro e schema di impianto. La scelta delle specie dovrà essere motivata in relazione alle risultanze emerse dallo studio ambientale della stazione d'impianto ed eventualmente suffragata da analisi chimico-fisica del terreno;
 - la coerenza dell'intervento con la pianificazione urbanistico/ territoriale e ambientale e, nel caso di imboschimenti realizzati in siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e nelle aree naturali protette, la compatibilità con gli obiettivi di gestione dei siti interessati;
 - la conformità dell'intervento ai principi e/o disposizioni del Piano forestale regionale, del Piano antincendio boschivi (A.I.B.) in vigore;
 - la descrizione degli interventi e loro quantificazione fisica ed economica.
3. Corografia scala 1:25.000, con l'ubicazione dell'area interessata dall'intervento proposto e/o carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 con l'indicazione dei confini aziendali e dell'area oggetto dell'intervento.
4. Planimetria catastale riportante lo stato futuro, con l'indicazione degli interventi previsti. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento, dovranno essere individuate, con apposite misurazioni, le esatte

superfici di impianto; dovranno altresì essere esattamente rilevate e riportate in planimetria tutte le tare insistenti sull'area interessata all'imboschimento.

5. Carta dei vincoli in scala 1:25.000/10.000.
6. Cartografia estratta dal Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000.
7. Eventuali elaborati grafici riportanti i particolari costruttivi.
8. Elenco prezzi (per i Comuni).
9. Computo metrico estimativo, differenziato per singole linee di intervento, riferito al "Prezzario regionale opere e/o lavori per interventi sulle aziende agricole", vigente al momento della presentazione delle istanze. Lo stesso deve essere ripartito in categorie comprendenti le varie voci omogenee funzionali alla definizione di "Interventi che non costituiscono varianti" (vedi *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"* par. 5.7); non rappresenteranno varianti, per i privati, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori, nei casi previsti dalla normativa, solo se la somma in **termini assoluti** delle variazioni delle categorie non supera il 10% e l'importo dei lavori progettuali non viene modificato. **(vedi circolare lavori pubblici del 01/02/2016 pubblicata nella GURS n. 8 parte I del 19 febbraio 2016)**. In sede di istruttoria saranno approvate le categorie di opere. Per gli Enti pubblici deve essere rispettata la normativa vigente.
Le voci relative all'acquisto di beni e forniture di servizi debbono essere corredate da almeno tre preventivi di spesa.
10. Piano di coltura e conservazione. L'esecuzione delle operazioni previste nel Piano di coltura, anche quando sono escluse dal finanziamento, sono comunque obbligatorie nel periodo di impegno. Tale documento tecnico, una volta approvato, assume la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale.
11. Cronoprogramma dei lavori di impianto (lo stesso deve tenere conto che il beneficiario ha a disposizione un periodo massimo di mesi 24 per la realizzazione dell'intervento, periodo che intercorre a partire dalla data di notifica del decreto di concessione del finanziamento).
12. Dichiarazione del richiedente, resa ai sensi di legge, attestante che la superficie oggetto di intervento è stata utilizzata per attività agricola da almeno 3 anni, nel caso in cui si voglia accedere al premio per mancato reddito.
13. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla destinazione urbanistica delle superfici oggetto d'intervento per la verifica di compatibilità con le previsioni dello Strumento Urbanistico vigente del Comune.
14. Documentazione fotografica dell'area oggetto di intervento, con riferimenti riconoscibili anche dopo l'esecuzione dei lavori.
15. Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio corredata dal numero identificativo se pertinente.
16. Dichiarazione "impegno Deggendorf" (v. paragrafo 5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità).
17. Per i progetti sopra i 30 ettari Piano di Gestione forestale o strumento equivalente approvato.

18. Autocertificazione che attesti che l'impresa non sia in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014.

14.2 Documentazione specifica per le Società/Associazioni/Cooperative

1. Atto costitutivo e statuto sociale, corredato degli estremi di omologazione, per le società e cooperative agricole;
2. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA comprensiva delle cariche/qualifiche;
3. elenco soci, a firma del rappresentante legale;
4. delibera dell'organo competente della coop/società/associazione che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo;
5. dichiarazione a firma del legale rappresentante che:
 - a. attesti che per le stesse opere non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari;
 - b. si assume l'onere degli impegni derivanti dall'operazione finanziata cambi d'uso ai beni mobili e immobili nei cinque anni successivi la fine dei lavori;
6. delibera dell'organo competente con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l'impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall'aiuto pubblico e, nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un Istituto di Credito la concessione di fidi o di altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto;
7. certificato del Tribunale di data recente, e comunque, non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
8. certificato di revisione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 220/2002.

14.3 Documentazione specifica per gli Enti pubblici

1. atto di nomina del RUP;
2. atto di incarico per la progettazione, con indicate le procedure eseguite per l'appalto del servizio;
3. atto di validazione e approvazione tecnica ai sensi della normativa vigente;
4. dichiarazione attestante che l'opera è stata inserita nel Programma triennale delle opere pubbliche;
5. dichiarazione attestante che l'ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario;
6. delibera dell'organo competente con cui si approva l'iniziativa e si assumono gli impegni derivanti;
7. atto di impegno alla manutenzione;
8. piano di Sicurezza e coordinamento;
9. schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.

L'elenco completo dei documenti presentati di cui ai punti 14.1, 14.2, 14.3 nell'ordine sopra indicato, sarà riportato nella domanda di sostegno.

15. Procedimento Amministrativo

Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Servizi per il Territorio del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (UST), competente per territorio, provvederà alla nomina del responsabile del procedimento, il quale provvederà alla definizione delle fasi relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione secondo le procedure descritte nelle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020”*.

Ciascun UST completerà le procedure di propria competenza con l'emanazione dei seguenti elenchi provvisori, approvati dal responsabile dell'ufficio:

1. elenco istanze ammissibili;
2. elenco delle istanze non ricevibili o non ammissibili con le motivazioni dell'esclusione.

Gli elenchi (sia in formato file che cartaceo), unitamente ad una copia dell'istanza con la documentazione tecnica ed amministrativa ed ai verbali istruttori, dovranno essere trasmessi al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio “Gestione fondi comunitari” responsabile della attuazione della sottomisura, che provvederà alla definizione della graduatoria regionale in conformità a quanto previsto dalle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020”*.

Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con provvedimento del Responsabile di Misura, saranno pubblicati con valore legale sul sito <http://www.psr Sicilia.it>.

La pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze non ammesse sia per quelle non ricevibili. Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori, potranno richiedere al Dipartimento regionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, cui compete la gestione della sottomisura con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

L'Amministrazione regionale, nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie e dopo averle esaminate, procederà alla stesura delle graduatorie definitive delle domande ammesse ed escluse, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

Successivamente, il Responsabile della Misura provvederà all'elaborazione della graduatoria definitiva formulata su base Regionale, che sarà pubblicata nella GURS e sul sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

La pubblicazione della graduatoria regionale nella GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del

procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili.

Il Responsabile della Misura predisporrà il decreto di archiviazione delle istanze escluse e/o non ricevibili con relativo elenco, che sarà pubblicato nella GURS e sul sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Tale pubblicazione assolve l'obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione.

15.1 Istruttoria tecnica di accertamento preventivo

L'istruttoria tecnica sulle domande di sostegno, collocate utilmente in graduatoria, verrà svolta dai Funzionari nominati dal Dirigente Responsabile del Servizio competente dell'attuazione della sottomisura, i quali dovranno procedere, previo sopralluogo preventivo, alla verifica della validità e completezza della documentazione presentata, della conformità tecnica-economica dei dati riportati negli elaborati progettuali, e della congruità dei costi applicati alle diverse categorie di opere da realizzare. I risultati dell'istruttoria verranno riportati su apposito verbale.

Nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria, si dovesse presentare l'esigenza di richiedere eventuali chiarimenti su atti e/o documenti presentati, ritenuti necessari per la definizione del procedimento istruttorio, sarà inviata al soggetto richiedente, comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. e/o mediante PEC. La relativa documentazione dovrà essere trasmessa all'Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora entro tale termine non sarà dato riscontro, i Responsabili del procedimento attiveranno la procedura connessa alla eventuale archiviazione della domanda di sostegno.

15.2 Provvedimenti di concessione e modalità di erogazione dell'aiuto

Le domande incluse nella graduatoria approvata, dopo che l'istruttoria tecnica amministrativa ha avuto esito positivo, saranno ammesse alla concessione del regime di aiuto, tramite l'emissione dell'atto giuridicamente vincolante, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie programmate disponibili eventualmente per sottofase.

Per contributi superiori ai 150.000 €, la concessione e l'erogazione dell'aiuto restano subordinate all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (escluso beneficiari di diritto pubblico).

16. Tempi di esecuzione

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati di cui al paragrafo 5.3 delle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"*, decorre dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Per gli Enti pubblici, tale termine è da intendersi al netto dei ritardi che si possono verificare durante la procedura di gara e le successive fasi di esecutività del contratto (seduta di gara deserta, ritardi nei tempi di verifica art. 38 D. Lgs. 163/2006, ricorso amministrativo, rinuncia della Ditta aggiudicataria ecc.).

17. Domande di pagamento

17.1 Anticipazioni e SAL

Potrà essere erogata, su richiesta del soggetto beneficiario, a titolo di anticipazione, una somma non superiore al 50%, salvo modifiche, dell'importo complessivo di spesa ammessa a regime di aiuto, previa presentazione per i privati della polizza fidejussoria di importo pari al 100% della somma richiesta, rilasciata dal portale SIAN. Analogamente gli enti pubblici presenteranno dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo richiesto, rilasciata dal portale SIAN.

La domanda di pagamento dell'anticipazione, presentata nei modi previsti al cap. 3.2 delle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"*, dovrà essere fatta pervenire, in formato cartaceo, all'UST competente per territorio, corredata dalla documentazione richiesta, pena la irricevibilità della stessa. Nel caso in cui il finanziamento preveda la realizzazione dei lavori tramite ricorso ad un appalto, l'anticipo può essere erogato solo dopo l'esecuzione della gara e l'ammontare della percentuale sarà commisurato al costo dei lavori post appalto.

Analogamente, possono essere richiesti e liquidati uno o più stati di avanzamento lavori (SAL), secondo le modalità previste dal paragrafo 3.3 delle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"* fino ad un massimo del 90% del contributo concesso.

Per le ditte, le richieste di pagamento dei SAL dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi realizzati;
- copia delle fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute e relativi movimenti sul conto;
- computo metrico di quanto realizzato e del quale si chiede la liquidazione.

Entro gg 60 dalla ricezione della domanda di pagamento, l'UST, eseguita l'istruttoria di propria competenza, inoltrerà al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio "Gestione fondi comunitari", copia della stessa con la documentazione allegata ed il verbale istruttorio per i successivi atti di competenza.

Solo per gli Enti pubblici è possibile richiedere l'erogazione di acconti il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, può ammontare complessivamente sino al 100% del contributo concesso, al netto degli eventuali ribassi d'asta.

17.2 Domanda di pagamento saldo finale

Nei termini prescritti dal decreto di finanziamento, salvo proroghe autorizzate, la ditta dovrà presentare, sul portale SIAN in forma telematica e all'UST competente in forma cartacea, la domanda di pagamento del saldo finale. secondo le modalità previste dal paragrafo 3.4 delle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"*.

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

1. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori;
2. certificato di Regolare Esecuzione per gli Enti Pubblici;
3. computo metrico consuntivo delle spese sostenute;

4. documentazione comprovante la spesa: copia delle fatture o altri documenti contabili provvisti delle relative dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori/creditori e documentazione comprovante il pagamento delle stesse (mandati, bonifici o assegni ecc.);
5. estratto del c/c dedicato all'investimento;
6. certificazione di provenienza o identità clonale e passaporto del materiale vivaistico eventualmente impiegato rilasciati esclusivamente da vivai autorizzati secondo la vigente normativa (D.L. 386/03 e D.D.G. n. 711 del 19/10/2011);
7. DURC (nel caso il beneficiario sia un imprenditore agricolo con dipendenti).

Gli Enti pubblici, inoltre, sono tenuti a presentare l'atto amministrativo che approva la contabilità finale dei lavori ed il certificato di collaudo, nonché l'atto di impegno ad effettuare le ordinarie manutenzioni alle opere realizzate.

Le fatture e/o documenti giustificativi per essere ammissibili al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori; inderogabilmente i pagamenti devono essere completati entro la data del rilascio informatico della domanda di pagamento sul sistema SIAN, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

Entro 15 gg dalla ricezione della domanda, l'UST dovrà provvedere alla predisposizione degli atti per la nomina del funzionario incaricato dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere, inoltrandone p.c. copia della stessa al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio “ Gestione Fondi Comunitari”.

Il pagamento del saldo finale è subordinato al positivo accertamento della corretta esecuzione dei lavori che avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo le modalità previste dal paragrafo 3.4 delle “*Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020*”.

18. Controlli e sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel DM 8 febbraio 2016 “Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” (G.U.R.I. n. 67 del 21.03.2016).

Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni in caso di inadempienze effettuate dai beneficiari sono adottate con apposito provvedimento dell'Autorità di Gestione.

Con successivi atti e prima dell'emanazione dei decreti di concessione a valere sulla sottomisura 8.1 del PSR Sicilia 2014-2020, l'Amministrazione con proprio provvedimento

procederà alla classificazione delle inadempienze, riduzioni, esclusione o revoche dei contributi concessi in conformità alle normative vigenti.

19. Regime di aiuto di Stato

Gli interventi della sottomisura 8.1 sono soggetti alla normativa unionale in materia di aiuti di Stato.

In particolare, il regime di aiuto sarà attuato in conformità al Capo I nonché all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella GUUE L 193 del 1° luglio 2014.

Sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore.

In ogni caso il regime di aiuto sarà attuato solamente dopo la ricezione del numero di identificazione dell'aiuto ex articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) n. 702/2014.

Relativamente alle condizioni del Capo I del regolamento (UE) n. 702/2014:

- La dotazione annuale media del regime non supera i 150 milioni di euro.
- Nell'ambito del regime di aiuto l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti individuali è inferiore alla soglia prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 702/2014 per progetto di investimento. Tale soglia non deve essere elusa mediante il frazionamento artificiale degli stessi progetti.
- Il regime non prevede aiuti:
 - a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, in particolare aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
 - la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in essa;
 - che limitano la possibilità per il beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.
- E' escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

- Non è ammessa la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dall'articolo 2, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014.
- Gli aiuti sono trasparenti in quanto concessi sotto forma di sovvenzioni in conto capitale. Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti, i provvedimenti di concessione riportano sempre l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto.
- Al fine di assicurare l'effetto di incentivazione degli aiuti, il beneficiario deve presentare la domanda di sostegno scritta prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività. La domanda di aiuto deve contenere il nome e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e di fine, l'ubicazione del progetto o dell'attività, l'elenco dei costi ammissibili, la tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, ecc.) e l'importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
- Ai fini del calcolo delle intensità di aiuto e dei costi ammissibili tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta od onere. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

- Gli aiuti di cui al presente regime di aiuto possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
 - b) con altri aiuti di Stato riguardanti gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti stessi in base al regolamento (UE) n. 702/2014;
 - c) con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti di cui al presente regime non sono cumulabili con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014.

- Le informazioni sugli aiuti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, sono pubblicate su un sito web dedicato, a livello regionale o nazionale. Le informazioni relative agli aiuti individuali sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli stessi in un formato standardizzato che permetta funzioni di ricerca e scaricamento efficaci.

Tale pubblicazione può non avvenire se gli aiuti sono già pubblicati in conformità agli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

20. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni, si farà riferimento al PSR Sicilia 2014-2020, alle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020" emanate dall'Autorità di Gestione, nonché alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire successivamente ulteriori disposizioni ed istruzioni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
fto Dott.ssa Francesca Orlando

IL DIRIGENTE GENERALE
RESPONSABILE DI MISURA
Fto Dott. Dario Cartabellotta

Allegato A

Conifere	Latifoglie	Arbusti
<i>Abies Nebrodensis</i> <i>Cedrus Atlantica</i> <i>Cupressus arizonica</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Cupressus macrocarpa</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus Pinea</i> <i>Pinus Pinaster</i> <i>Taxus baccata</i> <i>Pinus laricio</i>	<i>Acer campestre</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Acer monspessulanum</i> <i>Acer obtusatum</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Celtis tournefortii</i> <i>Ceratonia siliqua</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Fraxinus ornus</i> <i>Fraxinus oxycarpa</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Juglans regia</i> <i>Platanus orientalis</i> <i>Populus tremula</i> <i>Populus nigra</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus cerris</i> <i>Quercus coccifera</i> <i>Quercus ilex</i> <i>Quercus pubescens</i> <i>Quercus suber</i> <i>Salix alba</i> <i>Salix gussonei</i> <i>Salix pedicellata</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Zelkova sicula</i>	<i>Alnus glutinosa</i> <i>Betula aetnensis</i> <i>Celtis australis</i> <i>Chamaerops humilis</i> <i>Crataegus azarolus</i> <i>Crataegus laciniata</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Genista aethnensis</i> <i>Genista aspalathoides</i> <i>Genista thyrrena</i> <i>Juniperus communis</i> <i>Juniperus macrocarpa</i> <i>Juniperus phoenicea</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Malus sylvestris</i> <i>Myrtus communis</i> <i>Morus alba</i> <i>Morus nigra</i> <i>Nerium oleander</i> <i>Olea europea var. sylvestris</i> <i>Pistacia lentiscus</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Pyrus amygdaliformis</i> <i>Pyrus pyraster</i> <i>Rhamnus alaternus</i> <i>Rosa canina e altre specie autoctone</i> <i>Sorbus domestica</i> <i>Sorbus torminalis</i> <i>Spartium junceum</i> <i>Tamarix africana</i> <i>Tamarix gallica</i> <i>Ulmus minor</i>